



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Pazzi

Presidente

Cosmo Crolla

Consigliere

Filippo D'Aquino

Consigliere Rel.

Roberto Amatore

Consigliere

Alessandro Farolfi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Fallimento	-
ricorso incidentale	
- tempestività	-
accettazione di	
eredità	-
accettazione tacita	
- annullabilità	

Ud.14/05/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5214/2025 R.G. proposto da:

Fallimento N. 37/2022 di Effebi S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Passalacqua unitamente all'avvocato Giulio Ponzanelli

- ricorrente principale e controricorrente incidentale -
contro

Fallimento in estensione N. 398-2/2015 di Riccardo Riccardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Rosa unitamente all'avvocato Vincenzo Mascolo

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 8578/2024 depositato il 24/2/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto accogliersi il ricorso principale e rigettarsi il ricorso incidentale.



FATTI DI CAUSA

1. Il FALLIMENTO di EFFEBI S.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO in estensione di RICCARDO RICCARDO, avverso il rigetto della domanda ultratardiva di ammissione allo stato passivo del credito di € 444.103,68, in prededuzione, in privilegio e in subordine al chirografo. Il credito trovava fonte nella responsabilità per danni da *mala gestio* ex art. 146 l.fall. di Enzo Riccardo, amministratore della società creditrice dal 27 gennaio 2011 a 10 luglio 2014 e *de cuius* del fallito in estensione, deceduto in data 6 novembre 2016, del cui debito avrebbe dovuto rispondere *pro quota* il figlio Riccardo, dichiarato fallito in estensione con sentenza n. 740/2017 e deceduto anch'esso nel 2019. Il credito è stato escluso per insussistenza di una pronuncia giudiziale di accertamento della responsabilità del *de cuius*.

2. Il fallimento creditore ha proposto opposizione allo stato passivo, assumendo – per quanto qui ancora rileva - che la responsabilità del *de cuius* del fallito ex art. 146 l.fall. era stata accertata in via di *fumus* in sede cautelare con ordinanza del Tribunale di Roma in data 1° novembre 2023 nel giudizio a carico degli amministratori di fatto (Massimo Riccardo) e di diritto (Enzo Riccardo), di cui la curatela del fallimento in estensione sarebbe tenuta a rispondere *pro quota*, avendo accettato l'eredità dei *de cuius* puramente e semplicemente.

3. Il Tribunale di Roma, con il decreto impugnato, ha parzialmente accolto l'opposizione. Per quanto qui rileva, il giudice dell'opposizione ha ritenuto provato il credito, sia in virtù del principio di non contestazione, essendosi la curatela del fallimento limitata a rilevare l'assenza di titolo giudiziale, sia condividendo la ricostruzione della curatela, nella parte in cui la stessa ha dimostrato le condotte pregiudizievoli dell'amministratore di fatto Massimo Riccardo e il concorso omissivo dell'amministratore di diritto (*de cuius* del fallito) nel non avere impedito le relative condotte di



mala gestio («senza che Enzo Riccardo, amministratore di diritto, impedisse ciò»).

4. Il danno è, poi, stato quantificato in base agli effetti depauperativi delle operazioni distrattive, a vario titolo, conseguenti alla cessione di beni immobili, per € 442.103,68 al chirografo, con esclusione dei presupposti per la prededuzione e per l'ammissione in privilegio, in quanto chiesta in base all'art. 42, secondo comma, l.fall., norma che «*non enuncia o prevede titolo alcuno prelatizio*».

5. Propone ricorso per cassazione il Fallimento di Effebi S.r.l., affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento; quest'ultimo propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso incidentale il ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. In atti risulta anche una memoria estranea al presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111 sesto comma, Cost. e 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ., avendo il Tribunale escluso l'applicabilità della prededuzione e la collocazione prededuttiva del credito con motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111 sesto comma, Cost. e 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 42, secondo comma, l.fall., per avere il tribunale escluso l'assenza di titoli prelatizi in base all'art. 42, secondo comma, l.fall. Osserva il ricorrente principale che il privilegio è stato chiesto sul presupposto che i beni sono sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, in quanto oggetto di devoluzione ereditaria, e risultano gravati da debiti senza che il relativo creditore debba concorrere con i creditori anteriori.



3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 93 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ammesso il credito risarcitorio da responsabilità ex art. 146 l. fall. vantata nei confronti di un terzo, laddove il procedimento di formazione dello stato passivo attiene unicamente ai crediti vantati nei confronti del fallito. Si deduce, inoltre, che l'accertamento del credito avrebbe dovuto riguardare unicamente i beni sopravvenuti, *«con la conseguenza che il provvedimento di ammissione avrebbe dovuto limitare il soddisfacimento di tale ragione creditoria solo sui beni provenienti dall'eredità del sig. Enzo Riccardo»*.

4. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto opposto ha ritenuto non contestato il credito dell'opponente.

5. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 35 l. fall., per avere il Tribunale attribuito valore giuridico all'asserita accettazione tacita dell'eredità di Enzo Riccardo da parte del curatore del Fallimento di Riccardo Riccardo. Osserva parte ricorrente che, potendo il curatore accettare l'eredità con beneficio di inventario, l'accettazione di eredità deve ritenersi nulla o annullabile, nullità che può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio.

6. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93, terzo comma, n. 2 e quarto comma l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ammesso il Fallimento di Effebe al passivo del Fallimento di Riccardo Riccardo *«nonostante l'assoluta incertezza in ordine alla somma che si intendeva insinuare al passivo,*



circostanza questa che avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione».

7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato (conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero), in quanto la motivazione del decreto impugnato non si colloca al di sopra del cd. «*minimo costituzionale*» (Cass., n. 8053/2014); il provvedimento impugnato, infatti, si è limitato ad affermare che della prededuzione «*non se ne riscontrano i presupposti applicativi*», senza spiegare le ragioni di una simile constatazione, rendendo così incomprensibile il percorso logico che ha condotto alla decisione.

8. Il secondo motivo del ricorso principale, per contro, è infondato, essendo la pronuncia, per quanto succinta, idonea a far comprendere il percorso logico della decisione, che è incentrato sulla impossibilità di chiedere l'ammissione di un privilegio fondato su una norma, come l'art. 42, secondo comma, l.fall., che non contiene la previsione di una causa di prelazione («*analogo ordine di considerazioni motive deve intervenire quanto alla richiesta di collocazione in 'privilegio ai sensi dell'art. 42 co 2 l. fall' dovendosi ritenere improprio l'operato riferimento ad un disposto che, peraltro, non enuncia o prevede titolo alcuno prelatizio*»).

9. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo articolata dal ricorrente principale, laddove osserva che, a termini dell'art. 99 l. fall., sarebbe preclusa la proposizione di un ricorso incidentale oltre il termine di 30 giorni (nel termine dimidiato), in quanto incompatibile con la finalità acceleratoria della norma. Il termine di cui all'art. 99 l. fall. attiene alla proposizione del ricorso a pena di inammissibilità ed è disposizione eccezionale – atteso il tenore letterale – inestensibile ad altri termini, al pari del termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente (Cass., n. 7450/2026; Cass., n. 21997/2025; Cass., n. 12481/2025), come del resto osserva lo stesso ricorrente. Analogamente, la natura eccezionale di questo termine,

n. 5214/2025 R.G.



evidentemente acceleratorio ai fini della tempestiva proposizione della relativa impugnazione, non può estendersi al ricorso incidentale, in quanto - esaurita la sua funzione acceleratoria quanto alla proposizione del ricorso principale - la proposizione del ricorso incidentale è retta dalle disposizioni del diritto processuale comune.

10. Sul punto, non può che confermarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (Cass., Sez. U., n. 4640/1989; Cass., Sez. U., n. 652/1998; Cass., Sez. U., n. 5619/1998). Questa interpretazione opera sempre per la parte «*contro*» cui è l'impugnazione è stata proposta (Cass., Sez. U., n. 23903/2020), oltre che per i litisconsorti necessari (Cass., Sez. U., n. 3840/2007), in qualunque caso si rimetta in discussione l'assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata (Cass., n. 25469/2025; Cass., n. 30102/2025; Cass., n. 15100/2024).

11. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti. In ordine alla questione dell'accertamento del credito vantato nei confronti di un terzo, oltre ad introdursi un tema nuovo (come rileva il controricorrente), il motivo non si confronta con l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del fallimento, con assunzione *pro quota* dei debiti del *de cuius*. Quanto al secondo tema (secondo cui il fallimento si dovrebbe soddisfare sui beni sopravvenuti), si tratta di censura attinente (in tesi) alla collocazione dei crediti ammessi sugli attivi liquidati



nei progetti di riparto e, quindi, non è devolvibile nella fase della formazione dello stato passivo.

12. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile perché non censura compiutamente la *ratio decidendi* del decreto impugnato, ove ha ritenuto provato il credito non solo in base al principio di non contestazione ma, soprattutto, in base agli accertamenti incidentali compiuti dal giudice dell'opposizione, nonché valorizzando, come osserva il controricorrente incidentale, un «*corredo documentale dimostrativo*», che si nutre anche dell'accertamento effettuato dalla pronuncia in sede cautelare del giudice ordinario ottenuta dal fallimento creditore; un simile rilievo rende non decisiva la censura di violazione del principio di non contestazione.

13. Il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile. Nel giudizio di appello e in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo (Cass. Sez. U., n. 26242/2014), come rileva il ricorrente incidentale. Tuttavia, deve trattarsi di nullità e non di altra patologia genetica di un atto negoziale. L'accettazione dell'eredità devoluta al fallito da parte del curatore del fallimento può essere anche tacita con il compimento di atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettazione e che il curatore stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di essere autorizzato ad accettare l'eredità in luogo del fallito. L'eventuale difetto di autorizzazione richiesto dall'art 35 l.fall., costituente difetto di un elemento integrativo della capacità del curatore, si traduce non in nullità, bensì in annullabilità dell'accettazione a norma dell'art 1425 cod. civ. (Cass., n. 2314/1963; Cass., n. 5334/1981; Cass., n. 13242/2015). La deduzione secondo cui l'accettazione di eredità compiuta dal curatore puramente o semplicemente (in forma espressa o tacita) sarebbe viziata per l'assenza dell'autorizzazione giudiziale ex art. 35 l.fall. comporta, pertanto, il vizio



genetico della mera annullabilità dell'accettazione, la cui deduzione non è rilevabile di ufficio e, pertanto, va dichiarata inammissibile ove formulata, come nella specie, per la prima volta nel giudizio di legittimità.

14. Va aggiunto, sempre sotto il profilo dell'inammissibilità della censura, che il vizio dedotto da parte ricorrente incidentale, proprio in quanto attinente a un vizio di omessa autorizzazione ex art. 35 l.fall. dell'atto di accettazione di eredità, in quanto atto potenzialmente dannoso per la massa del fallimento dell'erede (per l'aggravio che ne riceve a causa del concorso con i creditori del *de cuius*), si sarebbe, in ogni caso, dovuto far valere all'interno del procedimento in cui l'atto inficiato di annullabilità si inserisce e nei termini concessi per la proposizione delle necessarie impugnazioni (Cass., n. 8669/1995), non anche in sede di formazione dello stato passivo.

15. Il quarto motivo è inammissibile in quanto volto a ripercorrere il giudizio di accertamento nel *quantum* del credito del fallimento creditore, incentrato sulla individuazione delle distrazioni (a vario titolo) di valori immobiliari compiute dall'amministratore di fatto e di cui è stato chiamato a rispondere in concorso l'amministratore di diritto e il relativo asse ereditario.

16. Il ricorso principale va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione, rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale va, invece, rigettato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo del medesimo ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al

n. 5214/2025 R.G.



Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.

Il Presidente

